

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3145 del 29/05/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1771 del 30/06/2015 intestata a CHEMIFARMA S.P.A. per lo stabilimento di produzione di integratori e nuclei per mangimi sito nel Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 16
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3282 del 29/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1771 del 30/06/2015 intestata a CHEMIFARMA S.P.A. per lo stabilimento di produzione di integratori e nuclei per mangimi sito nel Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 16.

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1771 del 30/06/2015, Prot. Prov.le 60461/2015 ad oggetto "*D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. CHEMIFARMA S.P.A., con sede legale in Forlì, Via Don E. Servadei n. 16 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di integratori e nuclei per mangimi, sito nel Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 16*" rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 58363 del 07/07/2015, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Considerato che in data 31/01/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al prot n. PG/2025/20375 del 03/02/2025, inerente l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla luce di quanto stabilito dall'art. 271 comma 7-bis "Sostanze classificate" del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota PG/2025/25471 del 10/02/2025, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Vista la nota PG/2025/54492 del 21/03/2025 con la quale sono richieste integrazioni;

Atteso che, a seguito di concessione di proroga per la presentazione delle integrazioni, in data in data 20/05/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2025/93719;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 27/05/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1771 del 30/06/2015, Prot. Prov.le 60461/2015 ad oggetto "*D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. CHEMIFARMA S.P.A., con sede legale in Forlì, Via Don E. Servadei n. 16 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di integratori e nuclei per mangimi, sito nel Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 16*" rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 58363 del 07/07/2015, come successivamente aggiornata, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A vigente con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1771 del 30/06/2015**, Prot. Prov.le 60461/2015 ad oggetto "*D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. CHEMIFARMA S.P.A., con sede legale in Forlì, Via Don E. Servadei n. 16 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di integratori e nuclei per mangimi, sito nel Comune di Forlì, Via Don E. Servadei n. 16*" rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 58363 del 07/07/2015, come successivamente aggiornata, **come segue**:
 - sostituzione integrale dell'ALLEGATO A vigente con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1771 del 30/06/2015 e s.m.i..
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge

n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1771 del 30/06/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1771 del 30/06/15 prot. n. 60461, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/07/15 P.G.N. 58363, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-2104 del 02/05/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/05/2019 prot. n. 40553.

Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 3 comma 7 del D.lgs. n. 102/2020 in merito alle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), alle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e a quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, si riportano le precedenti comunicazioni intercorse fra la ditta e Arpae:

- con nota del 23/08/2021, acquisita al protocollo di Arpae n. PG/2021/130324, successivamente integrata in data 24/11/2021 con PG/2021/180727, la ditta ha presentato la relazione di cui all'art. 270 comma 7-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in merito alle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), alle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e a quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni autorizzate con l'atto sopra citato;
- l'art. 3 comma 3 del D.lgs. n. 102/2020 prevede che, ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. *"...i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 7"*;
- la valutazione della succitata relazione, effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota del 22/11/2024 (Prot. 214554 del 22-11-2024), trasmessa a questa Agenzia dalla Regione Emilia-Romagna con nota del 26/11/2024 protocollo n. PG/2024/214290 e delle indicazioni della Direzione Tecnica di Arpae del 04/12/2024, ha messo in evidenza criticità legate al consumo di N,N-dimetilacetammide (sostanza classificata con l'indicazione di pericolo H360D "Può nuocere al feto"), utilizzata come solvente per la formulazione di farmaci in forma liquida negli impianti di cui alla emissione E3 "Medicinali veterinari in soluzione", emissione attualmente autorizzata senza particolari prescrizioni finalizzate a ridurre l'emissione in atmosfera di tale sostanza;
- a seguito di quanto emerso dalla valutazione di cui al punto precedente, con nota prot. n.

PG/2024/0232289 del 20/12/2024 è stato chiesto alla ditta di presentare entro il 31/01/2025 (in sostituzione del termine del 01/01/2025 visto il periodo di festività natalizie) una domanda di aggiornamento della propria autorizzazione alle emissioni in atmosfera, presentando una comunicazione di modifica non sostanziale della vigente AUA presso il SUAP del Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13, finalizzata, ove fattibile, alla sostituzione delle sostanze/miscele pericolose o ad aggiornare le prescrizioni vigenti, prevedendo sistemi e modalità gestionali per ridurre le relative emissioni in atmosfera (convogliate e diffuse) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 270 comma 7-bis. Dlgs 152/06, come modificato dal Dlgs 102/20;

- nella nota citata al punto precedente si chiedeva altresì di prendere in esame, oltre alla N,N-dimetilacetammide anche le altre due miscele classificate in utilizzo presso lo stabilimento: Romivix A 1000 e Vitamina A-palmitato, corredando la domanda con un aggiornamento ad oggi della *“relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze”*.

In data 31/01/2025, acquisita al protocollo PG/2025/20375 del 03/02/2025, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, in ottemperanza a quanto richiesto con la succitata nota PG/2024/232289 del 20/12/2024.

Con nota PG/2025/27097 del 12/02/2025 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2025/27130 del 12/02/2025 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2025/49168 del 14/03/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“...omissis...”

Ciclo Produttivo

L'azienda argomenta che il ciclo produttivo viene svolto all'interno di due macroaree distinte, adibite rispettivamente alla produzione di medicinali e di prodotti nutrizionali per uso zootecnico. All'interno di ciascuna area sono presenti reparti produttivi fisicamente separati tra loro, presso i quali sono installati specifici impianti destinati alle diverse produzioni. Ciascun impianto è gestito da uno o più operatori che eseguono il caricamento delle materie prime, ne

controllano il corretto funzionamento e gestiscono le fasi di confezionamento finale. Al termine della produzione gli addetti eseguono inoltre la pulizia accurata del reparto e dei macchinari con impiego di aspirapolveri e spazzatrici industriali con sistema di lavaggio annesso.

Le materie prime e i prodotti finiti in attesa di essere inviati al cliente sono stoccati in idonei magazzini dai quali vengono movimentati tramite carrelli elevatori elettrici e transpallet manuali.

È presente un laboratorio adibito a controlli quanto-qualitativi sulle materie prime e prodotti finiti. Sono infine presenti uffici, fisicamente separati dalle aree produttive e di deposito materie prime e prodotti finiti, dove vengono svolte le attività impiegate di amministrazione e direzione aziendale, attività commerciali ecc.

...omissis...

Si nota che le 3 sostanze sono caratterizzate da una frase di rischio H360D e mentre la NN dimetilacetammide, utilizzata come solvente di altre sostanze risulta essere in forma liquida ma volatile, la vitamina A nelle due forme risulta essere solida o sotto forma di un liquido molto denso, quindi poco volatili.

Anche in considerazione dei quantitativi di sostanza utilizzata, l'attenzione pertanto, si concentra sulla NN dimetilacetammide pura che, in base ai dati in letteratura e nella scheda di sicurezza, deve essere considerato un Composto Organico Volatile; infatti la tensione di vapore a 293 K risulta essere di 2 mbar (200 Pa), quindi superiore a 10 Pa cui si fa riferimento nell'articolo art.. 268 (Definizioni) del DLGs 152/06 che al punto II recita:

II) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, è considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa; che abbia la corrispondente volatilità in condizioni particolari di uso.

In quanto COV caratterizzato da una frase di rischio H360D, la stessa rientra nella fattispecie di sostanze che ricadono nell'applicazione degli allegati alla Parte Quinta, ovvero dell' Allegato III - Emissioni di composti organici volatili Parte I punti 2.1 e 2.2 che recitano:

2. Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente

2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal Regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.

2.2. Agli effluenti gassosi che emettono i COV di cui al punto 2.1 in una quantità complessivamente uguale o superiore a 10 g/h, si applica un valore limite di 2 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.

Le analisi presentate dall'azienda mostrano concentrazioni di questo COV pari a 3.4 mg/Nmc che, considerando una portata limite all'emissione identifica un flusso di massa pari a 7.5 g/h, quindi, seppur lo scostamento non è elevato, risulta inferiore al limite individuato dal punto 2.2 pari a 10 g/h oltre il quale applicare il limite di emissione.

In base al dettato normativo pertanto non vi sono elementi cogenti che determinino l'applicazione del limite in base alla legislazione vigente.

Tuttavia,

- considerando che la sostanza ha un TLV TWA in ambiente lavorativo pari a 32 mg/Nmc;*
- valutando il rischio specifico di tossicità per la riproduzione di cui alla frase di rischio 360d (classe 1B) per il quale non possibile individuare una concentrazione di soglia per tutti gli individui in relazione ai rischi specifici di sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione;*
- viste le caratteristiche di sostanza comunque sensibilizzante anche per le vie aeree;*
- considerato che lavorazioni che prevedono l'utilizzo di solvente contenente COV per miscelazione, anche se non raffrontabili con questa specifica lavorazione, possono richiedere l'adozione di un impianto di abbattimento delle COV con le caratteristiche dell'allegato 3 dei Criteri Criaer;*
- vista che l'azienda dichiara di non poter sostituire al momento e per un periodo ancora non definibile, detta sostanza utilizzata ancora in quantitativi significativi;*
- considerato che la portata relativamente bassa dell'emissione non necessiterebbe di un impianto di abbattimento a carboni attivi particolarmente complesso ed oneroso*
- valutata la presenza in concentrazione significativa della sostanza nell'emissione in atmosfera ed un flusso di massa non così differente dal valore di 10 g/h che determinerebbe l'applicabilità del limite di emissione e la necessità di eseguire autocontrolli periodici;*
- vista la presenza a breve distanza di numerosi edifici le cui maestranze sono esposte ad un potenziale rischio improprio e non compreso in quelli specifici delle altre attività e quindi non valutato nei protocolli di controllo delle altre aziende;*

ferme restando le competenze dell'Ausl nel merito degli aspetti specifici cui si rimanda per ogni diversa valutazione,

a parere dello scrivente, viste le concentrazioni non irrilevanti misurate all'emissione, sarebbe auspicabile che l'azienda valutasse la possibilità di installare un sistema di filtrazione delle sostanze organiche all'emissione tra quelli previsti nei criteri Criaer o nella normativa tecnica specifica ed aggiornata di settore.

Si richiama infine che la portata volumetrica normalizzata all'emissione ha un valore molto vicino al limite di emissione prescritto e che diviene un valore prossimo al limite se applicata l'incertezza di misura.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA, fermo restando il rispetto delle prescrizioni e dei limiti già autorizzati.

Preso atto che l'azienda dichiara che la verifica nel mercato di sostanze alternative meno pericolose ha dato esito negativo e non individuando una finestra temporale nella quale presumibile procedere a detta sostituzione,

ferme restando le specifiche competenze dell'AUSL cui si rimanda per ogni diversa valutazione, a parere dello scrivente sarebbe auspicabile, viste le concentrazioni non trascurabili misurate all'emissione, che l'azienda valutasse la possibilità di installare un sistema di filtrazione delle sostanze organiche all'emissione, tra quelli previsti nei criteri Criaer o nella normativa tecnica specifica ed aggiornata di settore”.

Sulla base della relazione tecnica PG/2025/49168 del 14/03/2025, e sentito il Dipartimento di

Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì per le vie brevi, con nota del 21/03/2025 prot. n. PG/2025/54492 sono state richieste integrazioni dalla ditta, compresa la richiesta di valutare l'installazione di un impianto di abbattimento come proposto dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae.

Con nota del 20/05/2025, acquisita al PG/2025/93719 del 21/05/2025, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da Arpae con la nota di cui sopra, proponendo l'installazione sulla emissione E3 di un impianto di abbattimento a carboni attivi e allegando la relativa documentazione tecnica.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative o aumento quantitativo delle emissioni oggetto di autorizzazione.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 27/05/2025 prot. n. 137558, acquisita al prot. PG/2025/97607 del 27/05/2025, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole alla modifica non sostanziale in oggetto, di seguito riportato:

“In relazione all’oggetto, esaminata la documentazione pervenuta in data 10/02/2025 ns. prot. 0036802/2025, e successive integrazioni del 21/05/2025 ns. prot. 0132331/2025, per quanto di specifica competenza dello scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, riguardante gli impatti sulla salute delle emissioni atmosferiche prodotte, si esprime PARERE FAVOREVOLE nel pieno rispetto del D.lgs.81/08”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto della documentazione integrativa inviata dalla ditta e della citata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, rilevato che:

- la ditta ha ribadito che, sulla base del flusso di massa risultante dai monitoraggi analitici, la normativa vigente non impone un valore limite specifico per la N,N-dimetilacetammide;
- tenuto conto altresì della impossibilità di sostituzione di tale sostanza, al fine di “....*limitare il più possibile l'impatto sanitario di tale attività ed in vista di possibili adeguamenti normativi*”, la ditta propone l'installazione di un filtro a carboni attivi, disposti in cartucce (per un totale di 112 kg) dotate di prefiltro sintetico;
- la ditta, a partire dal flusso di massa dell'inquinante N,N-dimetilacetammide (8 g/ora), determinato sulla base dei monitoraggi analitici effettuati alla emissione E3, considerati un tempo di utilizzo di 4 ore/giorno (durata autorizzata della emissione E3) e una capacità minima di assorbimento pari al 10% del peso, ha calcolato che i carboni attivi avrebbero una durata di circa 350 giorni (circa 17 mesi);
- la ditta ha altresì dichiarato che ritiene pertanto sufficiente la sostituzione dei carboni attivi con frequenza annuale, con l'intenzione di “...*effettuare delle prove per verificare gli effettivi tempi di saturazione al fine di adeguare nel tempo la frequenza di sostituzione*”;

esprime le seguenti valutazioni:

- l'impianto di abbattimento proposto dalla ditta è assimilabile a quelli indicati all'Allegato 3 “Migliore tecnologia” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del

Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, ed è pertanto in linea con quanto richiesto nella relazione tecnica PG/2025/49168 del 14/03/2025 del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae;

- preso atto del dimensionamento dell'impianto a carboni attivi, come illustrato dalla ditta, in linea con quanto stabilito per impianti simili, si prescrive quanto di seguito indicato:
 - I carboni attivi dell'impianto di abbattimento della emissione E3 "Medicinali veterinari in soluzione" dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 10% del peso iniziale e comunque con frequenza almeno annuale. La data e i quantitativi di carbone sostituiti e/o rigenerati (convalidati dalle relative fatture) devono essere annotati sul registro vidimato;
 - si concede alla Ditta tempo fino al 15/10/2025 per la messa in opera dell'impianto di abbattimento a carboni attivi sulla emissione E3;
 - si ritiene opportuno ai fini conoscitivi che sia effettuato annualmente un monitoraggio della emissione E3 anche per l'inquinante N,N-dimetilacetammide, in concomitanza con quello già prescritto per l'inquinante "polveri"; tale monitoraggio dovrà essere trasmesso ad Arpae per 5 anni entro 2 mesi dall'effettuazione del monitoraggio;
 - al sensi di quanto previsto al comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento ai seguenti prodotti e relative indicazioni di pericolo:
 - N,N-dimetilacetammide - H360D
 - ROVIMIX A 1000 - H360D (per presenza di Acetato di retinile);
 - VITAMINA A PALMITATO - H360D (per presenza di Palmitato di retinile)
- ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, il gestore dello stabilimento dovrà trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione dei prodotti sopra citati contenenti "sostanze classificate". Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione;
- si ritiene infine di aggiornare le prescrizioni per quanto riguarda i camini e loro altezze, la progettazione del punto di misura e campionamento, l'accessibilità dei punti di prelievo e i metodi di misura, campionamento ed analisi, secondo le più recenti linee guida di Arpae;
 - per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1771 del 30/06/15 prot. n. 60461, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/07/15 P.G.N. 58363, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-2104 del 02/05/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/05/2019 prot. n. 40553, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 31/01/2025, acquisita al protocollo PG/2025/20375 del 03/02/2025, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E7 - LABORATORIO

proveniente da un impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E10 - CALDAIA RISCALDAMENTO DI ALCUNI PRODOTTI DURANTE LA FASE DI PROCESSO (267 kW, a metano)

proveniente da un impianto di combustione, con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE CT1 – CALDAIA USO CIVILE (203 kW, a metano)

EMISSIONE CT2 – CALDAIA USO CIVILE (616,39 kW, a metano)

EMISSIONE CT3 – CALDAIA USO CIVILE (26,3 kW, a metano)

EMISSIONE CT4 – CALDAIA USO CIVILE (203,5 kW, a metano)

EMISSIONE CT5 – CALDAIA USO CIVILE (32,4 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione premiscele per mangimi, medicinali veterinari **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E3 - MEDICINALI VETERINARI IN SOLUZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce, filtro a carboni attivi

Portata massima	2.200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE E4 - PREMISCELE MICROINCAPSULATE

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	3.060	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE E9 - PREMISCELE LIQUIDE VITAMINICHE - SALA PESATE NUTRIZIONALI E RIPARTIZIONI PICCOLE CONFEZIONI POLVERE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE E11 – MEDICINALI VETERINARI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	9.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE E12 - PREMISCELE OLIGOVITAMINICHE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

2. **Entro il 15/10/2025** dovrà essere installato e funzionante l'impianto di abbattimento a carboni attivi sulla **emissione E3**. Il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la data di messa in funzione dell'impianto di abbattimento a carboni attivi sulla **emissione E3**.
3. I carboni attivi dell'impianto di abbattimento della **emissione E3** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 10% del peso iniziale e comunque con frequenza almeno annuale. La data e i quantitativi di carbone sostituiti e/o rigenerati (convalidati dalle relative fatture) devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto 7. lettera b.
4. Ai sensi di quanto previsto al comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento ai seguenti prodotti e relative indicazioni di pericolo:
 - N,N-dimetilacetammide - H360D
 - ROVIMIX A 1000 - H360D (per presenza di Acetato di retinile);
 - VITAMINA A PALMITATO - H360D (per presenza di Palmitato di retinile)

ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, il gestore dello stabilimento **dovrà trasmettere** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), **una relazione** con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione dei prodotti sopra citati contenenti "sostanze classificate". Sulla base della

relazione di cui al precedente periodo, Arpae SAC di Forlì-Cesena potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione

5. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E3, E4, E9, E11 ed E12** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
6. In occasione di ciascun monitoraggio annuale per l'**emissione E3** prescritto al precedente punto 4. per l'inquinante "polveri", dovrà essere effettuato anche un monitoraggio dell'inquinante "N,N-dimetilacetammide". **Entro 2 mesi** dall'effettuazione del monitoraggio, i risultati dovranno essere trasmessi, per i primi cinque anni successivi al rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it).
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a. dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - b. dovranno essere annotati la data e i quantitativi di carbone sostituiti e/o rigenerati (validati dalle relative fatture di acquisto), come richiesto precedente al punto 3. relativamente all'impianto di cui alla **emissione E3**.
8. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

9. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.)

devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
10. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA -

Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

11. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato

Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.